



SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI

WHISTLEBLOWING

Adottata con delibera n. 3 del 02.02.2024

1. Cos'è il Whistleblowing.....	3
2. Chi utilizza il Whistleblowing.....	4
3. Quali ruoli sono previsti.....	4
4. La Segnalazione.....	5
4.1 Oggetto della Segnalazione.....	5
4.2 Segnalazioni vietate.....	6
4.3 Forma e contenuti minimi.....	7
a) Informazioni preliminari.....	7
b) Contenuto della Segnalazione.....	7
4.4 Segnalazioni Anonime.....	8
4.5 Modalità di inoltro della Segnalazione.....	8
4.6 Tutela del dipendente che effettua una Segnalazione.....	10
4.7 Tutela del Segnalato.....	11
4.8 Trattamento dei dati personali.....	12
5. Modalità operative.....	12
Fase 1: Invio di una Segnalazione e relativa registrazione.....	12
Fase 2: Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione.....	13
Fase 3: Valutazione della fondatezza della Segnalazione.....	14
Fase 4: Condivisione delle risultanze.....	15

1. Cos'è il Whistleblowing

Il whistleblowing è una misura obbligatoria di carattere generale che mira a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi.

Il whistleblowing permette al dipendente e al collaboratore dell'Istituto Cesana Malanotti (nel seguito "ICM") e al lavoratore/collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di ICM di segnalare (in forma riservata) una condotta illecita di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, nelle modalità nel seguito indicate affinché gli organi deputati possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo.

A tal fine, il presente documento:

- definisce l'ambito di applicazione del documento e del processo di Segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la Segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione della Segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

Il sistema di whistleblowing, così definito, è previsto da:

- L. 190/2012 in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- D.lgs. 165/2001 relativo a "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Piano Nazionale Anticorruzione;

- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 (nel seguito “PTPCT”) di “ICM”.

2. Chi utilizza il Whistleblowing

I “Destinatari” del presente manuale sono tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti e prestatori d’opera di ICM a prescindere dalla tipologia d’incarico o di contratto o di rapporto giuridico. Inoltre il Manuale si applica ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di ICM, ai tirocinanti e ai volontari.

Si specifica che, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia (artt. 331, 361 e 362 c.p.p.), la segnalazione effettuata in accordo con la presente procedura non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità giudiziaria. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci il reato all’Autorità giudiziaria e poi venga discriminato, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive alla luce delle vigenti disposizioni e in appresso descritte.

La segnalazione può essere fatta:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (nel caso dei pensionati)

3. Quali ruoli sono previsti

Il Segnalante	È il Destinatario della procedura che effettua la Segnalazione: dipendenti, collaboratori, consulenti e prestatori d’opera di ICM e di Cesana Servizi nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese appaltatrici e fornitrici che realizzano opere o servizi in favore di ICM.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione (nel seguito “RPCT”) o Istruttore	È il responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cesana Malanotti ai sensi dell’art. 1, co. 7), della L. 190/2012.
Il Responsabile sistemi informativi o Amministratore	È il responsabile dei Servizi Informatici e Telematici che gestisce la configurazione della piattaforma di whistleblowing.

4. La Segnalazione

Tutti i Destinatari possono segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Il contenuto della Segnalazione deve inoltre rispondere alla salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione. La tutela di tale interesse costituisce la ragion d'essere dell'istituto del whistleblowing.

Non sono ammesse Segnalazioni inviate nell'interesse esclusivo personale del Segnalante.

La tutela del Segnalante viene garantita soltanto se la Segnalazione è fatta in buona fede e non presenti il profilo di un atto pretestuoso finalizzato alla calunnia e alla diffamazione (cc.dd. *malicious reports* per i quali si veda a riguardo il par. 4.2).

4.1 Oggetto della Segnalazione

La Segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

In particolare i fatti illeciti oggetto delle Segnalazioni whistleblowing possono comprendere non soltanto l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno della pubblica amministrazione per l'emersione di fenomeni corruttivi - non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi. È sufficiente che il Segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che una irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Può altresì formare oggetto di Segnalazione un'attività illecita intrapresa, ma non ancora perfezionata, in presenza di elementi precisi e concordanti.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti anche omissivi rilevanti:

- Corruzione, cattiva amministrazione, abuso o eccesso di potere;
- Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale;
- Incarichi e nomine illegittime;

- Appalti illegittimi;
- Concorsi illegittimi;
- Conflitto di interessi;
- Mancata attuazione della disciplina anticorruzione;
- Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente a seguito di una Segnalazione.

Si ricorda che il concetto di "Corruzione" va inteso in senso ampio e ricomprende sia l'intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione sia i comportamenti connotati da un abuso di potere sia le situazioni in cui si verifichi un malfunzionamento dell'Amministrazione/Ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

4.2 Segnalazioni vietate

Le Segnalazioni non devono contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- l'invio di Segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività svolta presso l'Ente e/o professionale del soggetto segnalato;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Sono vietate tutte le forme di abuso della presente policy e ogni ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Si specifica che le misure di tutela del Segnalante previste dalla legge (divieto di misure ritorsive, discriminatorie o sleali nei confronti del Segnalante) non sono garantite per le Segnalazioni rispetto alle quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo Segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre la riservatezza del Segnalante non è garantita quando:

- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- la riservatezza non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di altri Enti Pubblici originatesi a seguito della Segnalazione stessa.

4.3 Forma e contenuti minimi

Al fine di consentire un proficuo utilizzo della Segnalazione questa dovrebbe avere i seguenti elementi:

a) Informazioni preliminari

Per inoltrare le Segnalazioni la Piattaforma Whistleblowing PA richiede di inserire obbligatoriamente le seguenti Informazioni Preliminari:

- rapporto del Segnalante con l'Ente oggetto della Segnalazione;
- trasmissione di segnalazioni interne all'Ente;
- trasmissione di segnalazioni o denunce a Procura, forze dell'ordine o ANAC;

se ha subito discriminazioni o ritorsioni in seguito a segnalazioni interne o esterne già effettuate.

b) Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione contiene le seguenti Informazioni Essenziali:

- **Segnalante:** la Segnalazione può contenere i riferimenti identificativi del soggetto autore della Segnalazione o in alternativa essere effettuata in forma anonima.
- **Oggetto:** una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione della tipologia di illecito segnalato, della tipologia di conoscenza delle informazioni segnalate, delle informazioni utili per verificare il contenuto della segnalazione. Nel descrivere i fatti il Segnalante dovrà far emergere quanto più possibile:
 - o l'Illiceità della condotta;
 - o l'interesse di ICM, di Cesana Servizi o di altra pubblica amministrazione leso;
 - o le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati al Segnalante.

- **Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti:** le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto interno all'ente che ha tratto beneficio dall'illecito, (membri degli organi dell'Ente, dipendenti, collaboratori esterni, o soggetti terzi - quali ad esempio consulenti - con i quali ICM o Cesana Servizi operano o intrattengono relazioni).

Inoltre, il Segnalante potrà indicare le seguenti Informazioni Ulteriori:

- circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- l'indicazione della dimensione economica dell'illecito;
- l'indicazione di chi esternamente all'ente, ha tratto beneficio dall'illecito;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti informati (colleghi, sindacato, superiore, NdV, Risorse Umane etc.), con cui abbia parlato dei fatti oggetto di Segnalazione e dei consigli dagli stessi forniti;
- l'allegazione, tramite caricamento nella Piattaforma stessa, di eventuali documenti utili sostegno delle informazioni fornite;
- altri metodi di contatto per ricevere risposte alla Segnalazione ed eventuali richieste di chiarimenti su canali diversi dalla piattaforma.

Inoltre il Segnalante dovrà indicare se ritiene o meno di poter subire conseguenze in seguito alla Segnalazione.

4.4 Segnalazioni Anonime

Le Segnalazioni effettuate in forma anonima sono ricevute e conservate.

Le Segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del Segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

4.5 Modalità di inoltro della Segnalazione

4.5.1. CANALE INTERNO

Le Segnalazioni di cui al par. 4.1 devono essere effettuate in via prioritaria attraverso la Piattaforma Whistleblowing PA disponibile direttamente dal sito dell'Istituto Cesana Malanotti alla voce Whistleblowing oppure al seguente link: <https://istitutocesnamalanotti.whistleblowing.it/>.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati dalla presente procedura. L'utilizzo della

piattaforma consente al Segnalante, pur nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza, di essere informato in merito all'esito della Segnalazione effettuata ed eventualmente delle relative azioni intraprese.

Tutte le Segnalazioni sono ricevute dal RPCT di ICM.

Qualora la Segnalazione riguardi il RPCT la stessa dovrà essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante il canale da questa messo a disposizione sul proprio sito internet.

Si specifica che per le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate nei confronti del soggetto Segnalante, ANAC ha la competenza esclusiva. Tali comunicazioni vanno, quindi, trasmesse nei modi e con le modalità indicate nel sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4.5.2 CANALE ESTERNO

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

La gestione della segnalazione mediante canale esterno è di competenza di dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Il canale esterno è

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/>

4.5.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La divulgazione pubblica viene prevista e disciplinata dall'art. 12 del d-Lgs. N. 24/2023.

4.6 Tutela del segnalante

È garantita la tutela e la protezione contro ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

*Il legislatore definisce la ritorsione come **Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.***

La Piattaforma Whistleblowing PA, messa a disposizione da ICM, garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il divieto di rilevare l'identità del Segnalante è da riferirsi anche a tutti gli elementi della Segnalazione (informazioni, allegati etc.) nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante: se per ragioni istruttorie, altri soggetti saranno messi a conoscenza della Segnalazione, il RPCT provvederà all'oscuramento di tutti i dati.

La Segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e al vigente regolamento in materia, nonché dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, al Dipartimento della funzione pubblica, o ad altro Ente, il RPCT di ICM trasmetterà la Segnalazione avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante:

- non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo nel caso in cui l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.

Eventuali comportamenti in violazione delle misure di tutela del Segnalante, nonché l'adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Soggetto Segnalante deve essere comunicata all'ANAC.

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante:

- facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica o per i quali i predetti lavorano nonché enti che operano nel medesimo loro contesto lavorativo.

4.7 Tutela del Segnalato

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo, la tutela riservata al Segnalante, di cui al par. 4.6, va accordata anche al Segnalato, avendo particolare riguardo nella fase di inoltro della Segnalazione a terzi. La tutela del Segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge

che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione.

4.8 Trattamento dei dati personali

Si precisa, inoltre, che i dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e di cui al d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

In particolare, si evidenzia che in tale contesto:

- il soggetto Segnalante può consultare l'informativa privacy (in cui sono specificate le informazioni di cui all'art. 13 GDPR) nel sito dell'Ente alla voce Whistleblowing Informativa.
- il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte, il RPCT assicura la conservazione delle Segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione.

5. Modalità operative per la gestione delle segnalazioni interne

Fase 1: Invio di una Segnalazione e relativa registrazione

Le Segnalazioni devono essere effettuate tramite la Piattaforma disponibile dal sito dell'Istituto cesana Malanotti alla voce Whistleblowing oppure al seguente link <https://istitutocesanamalanotti.whistleblowing.it/>.

Il portale garantisce automaticamente la registrazione e la tracciabilità della Segnalazione.

L'operazione di invio della Segnalazione restituisce al Segnalante una ricevuta a 16 cifre che corrisponde all'identificativo univoco della Segnalazione. Il Segnalante dovrà memorizzare tale codice per monitorare lo stato della Segnalazione e interloquire con il RPCT.

Dall'Homepage della Piattaforma raggiungibile mediante il link succitato è possibile accedere ad una Segnalazione precedentemente inserita, digitando nell'apposita casella di testo la ricevuta a 16 cifre restituita dal sistema durante la fase di primo inserimento.

Il portale richiede l'inserimento dello username e della password in possesso del RPCT per accedere alla lista delle Segnalazioni.

Per visualizzare la nuova Segnalazione dovrà selezionarla dalla lista.

I dati che il RPCT avrà a disposizione saranno:

- l'ordine numerico delle segnalazioni
- lo stato della Segnalazione;
- la data e l'ora di invio della Segnalazione;
- la data e l'ora di ultimo aggiornamento della Segnalazione;
- la data di scadenza;
- il contenuto della Segnalazione con i relativi allegati.

Sarà visualizzabile l'identità del Segnalante, solo se lo stesso ha provveduto ad inserire i propri dati identificativi

Il RPCT ricevuta la Segnalazione pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi ai sensi dei paragrafi successivi.

Tale compito si sostanzia in una significativa attività istruttoria ed è da ritenersi fondamentale.

Fase 2: Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione

Una volta ricevuta la Segnalazione, il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e ne valuta l'ammissibilità.

La Segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) finalità palesemente emulativa;
- e) accertato contenuto generico della Segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

g) mancanza dei dati che costituiscono Informazioni Essenziali della Segnalazione come descritti al precedente par. 4.3.

Qualora la Segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il RPCT può chiedere al whistleblower di integrarla mediante l'invio di messaggi riservati tramite la Piattaforma, a meno che il Segnalante indichi diversi metodi di contatto al momento dell'inoltro della Segnalazione. Anche il Segnalante può inviare messaggi riservati tramite la piattaforma al RPCT. In mancanza di integrazioni o in presenza di integrazioni insufficienti e negli altri casi previsti dalle lettere precedenti il RPCT procede all'archiviazione diretta, comunicando tale archiviazione al Segnalante mediante la Piattaforma.

Nel caso di Segnalazione vietata (par. 4.2), il RPCT valuta la possibilità di effettuare una comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'ente il RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, trasmette la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Fase 3: Valutazione della fondatezza della Segnalazione

Valutata l'ammissibilità della Segnalazione, l'RPCT avvia un'attività di verifica e di analisi al fine di valutarne la fondatezza.

L'attività del RPCT non è di effettivo accertamento dei fatti, ma si sostanzia nel compiere una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto segnalato.

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, il RPCT può richiedere ulteriori informazioni al Segnalante, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato.

Per la definizione dell'istruttoria, il termine è di 30 giorni, che decorrono dalla data di avvio della stessa, fermo restando che, laddove si renda necessario, RPCT può estendere i predetti termini fornendone adeguata motivazione al CDA.

Il RPCT, esclusivamente attraverso la Piattaforma, cambia lo stato della Segnalazione nel corso dell'istruttoria del procedimento, scrive delle annotazioni al Segnalante e, se necessario, richiede al Segnalante chiarimenti e/o integrazioni.

Se la Segnalazione non risulta fondata, il RPCT procede con l'archiviazione, motivando adeguatamente la propria scelta.

Se la Segnalazione risulta fondata, il RPCT trasmette una relazione di risultanze istruttorie agli organi preposti interni (individuati ai paragrafi successivi) o autorità esterne in relazione ai profili di illiceità riscontrati, assicurandosi che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante. Resta implicito che in capo ai preposti interni cui è riservato il compito di verificare l'effettività della Segnalazione vige lo stesso obbligo di riservatezza esistente per il RPCT.

Per gli organi preposti interni, il termine per la definizione di questa fase è di 30 giorni, che decorrono dalla data di ricezione della documentazione da parte del RPCT, fermo restando che, laddove si renda necessario, il Consiglio di Amministrazione di ICM può autorizzare l'organo preposto a estendere i predetti termini fornendone adeguata motivazione.

La Segnalazione fondata riguarda un dipendente/collaboratore/consulente di ICM

In caso di Segnalazioni fondate che riguardino uno o più dipendente/collaboratore/consulente di ICM, il preposto interno deputato a valutare la Segnalazione è il Consiglio di Amministrazione.

La Segnalazione fondata riguarda un membro del Consiglio di Amministrazione o il suo Presidente o un membro del Collegio dei Revisori dei Conti di ICM

In caso di Segnalazioni fondate che riguardino uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti, il preposto interno deputato a valutare la Segnalazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora la Segnalazione fondata riguardasse il Presidente del Consiglio di Amministrazione, competente è il Collegio dei Revisori dei Conti per la valutazione.

All'esito dell'istruttoria, il gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Fase 4: Condivisione delle risultanze

Di tutte le attività svolte dagli organi preposti interni e delle risultanze emerse, il RPCT è costantemente informato.

Il RPCT potrà sempre utilizzare il contenuto delle Segnalazioni per identificare le aree critiche dell'Amministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

Sarà redatta, a cura dell'organo preposto interno che ha analizzato nel merito la Segnalazione, una relazione finale sulle risultanze della verifica effettuata, sulle eventuali carenze riscontrate e evidenziando, ove possibile, azioni di miglioramento.

L'organo preposto assicura che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che permettano di identificare il Segnalante.

La relazione finale verrà trasmessa e/o condivisa dal RPCT con il soggetto o gli organi competenti ad effettuare le valutazioni disciplinari e indicate al paragrafo precedente.

Il RPCT rende conto nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, l. 190/2012 del numero di Segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento, assicurandosi che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante.